



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	110 del 12/03/2020
-----------------------	--------------------

Area	Staff
-------------	-------

OGGETTO: ORDINANZA A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- la nota della Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai Comuni della Regione varie indicazioni sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare, qualora non necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;
- l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Bassano del Grappa reg. unico n. 79 del 23.02.2020, avente ad oggetto «Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus"», adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, in data 23 febbraio 2020, e i successivi chiarimenti operativi forniti con nota della Regione Veneto – Area Sanità e Sociale prot. n. 87906 del 24.02.2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.03.2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04.03.2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'avviso in data 05.03.2020 a firma del Presidente dell'ISACC "Cima Colbacchini", in attuazione dell'art. 1 comma 1 lett. m) del DPCM 04.03.2020 (relativo all'accesso alle strutture residenziali per anziani);
- l'avviso pubblico prot. n. 17189 del 06.03.2020 a firma del sottoscritto Sindaco, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lett. i) del DPCM 04.03.2020 (relativo agli obblighi di comunicazione all'ULSS e al medico di base posti a carico dei soggetti provenienti dalle "zone rosse");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 59 dell'08.03.2020*); il suddetto DPCM identifica alcune aree del Centro-Nord (tra cui le province venete di Venezia, Padova e Treviso), dove vengono imposte limitazioni stringenti, ma introduce alcune restrizioni a carattere preventivo anche sul resto del territorio nazionale, e le relative prescrizioni sono valide dall'8 marzo al 3 aprile 2020, «salvo diverse disposizioni»;
- il provvedimento del Ministro dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. prot. n. 14606 dell'08.03.2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; con riferimento al suddetto provvedimento e alle misure di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020, ora estese a tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1, comma 1 del DPCM 09.03.2020, giova richiamare le precisazioni che seguono: ai fini degli spostamenti delle persone fisiche (che devono essere evitati, salvi gli spostamenti motivati da *"comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*) *"rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come ad esempio i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio". [...] Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 62 del 09.03.2020*); con il suddetto DPCM le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 08.03.2020 per la Regione Lombardia e per 14 Province sono estese all'intero territorio nazionale (e dunque anche alla Provincia di Vicenza e al territorio bassanese); sull'intero territorio nazionale è, inoltre, vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

DA ULTIMO RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 64 del 11.03.2020*); con il suddetto DPCM sono state integrate le misure urgenti al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

rinnovando il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 12 marzo al 25 marzo 2020.

PRESO ATTO che sono stati segnalati degli assembramenti di persone presso i parchi del territorio comunale e le aree verdi pubbliche, nonché presso aree all'aperto, di proprietà pubblica o liberamente accessibili dal pubblico.

CONSIDERATO che il Personale di Polizia Municipale non presenta consistenza tale poter impiegare una parte dello stesso in attività di contingentamento dell'accesso o in attività di continua vigilanza presso le aree verdi pubbliche o le altre aree sopra citate, così da evitare assembramenti di persone.

RITENUTO pertanto di adottare ordinanza con tingibile ed urgente, a tutela della salute pubblica, volta a sospendere l'apertura al pubblico di tutti i parchi e parchi giochi cittadini presenti del territorio comunale, del "Parco Ragazzi del '99" e del "Giardino Parolini".

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

ORDINA

con disposizioni valide fino alla giornata di venerdì 3 aprile 2020:

- **che sia chiuso il "Parco Ragazzi del '99";**
- **che sia chiuso il "Giardino Parolini";**
- **che siano chiuse al pubblico tutte le aree verdi pubbliche;**
- **che sia vietato l'assembramento di persone su aree all'aperto, di proprietà pubblica o liberamente accessibili dal pubblico, intendendosi per assembramento di persone la contemporanea presenza di due o più persone a distanza tra loro inferiore a 1 ml;**
- **che nei parchi e nelle aree verdi non recintati sia vietato lo stazionamento, al fine di evitare il crearsi di situazione di assembramento, come definite nel punto precedente.**

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale oltre che ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Area Quarta – Ufficio Verde e Quartieri e alla società partecipata SIS s.r.l. per dare conseguente esecuzione e per la relativa affissione nei parchi e nelle aree verdi interessate;
- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo pretorio web comunale; le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un

minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che “*chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206*”.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
oppure in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.